



LINEE OPERATIVE PER  
L'ORGANIZZAZIONE  
AZIENDALE DELLA  
PULIZIA E DEL  
MANTENIMENTO DELLO  
STATO DI EFFICIENZA  
DEGLI INDUMENTI  
DI PROTEZIONE  
INDIVIDUALE  
(INDUMENTI DPI)



Linee Operative realizzate da  
MINISTERO DELLA SALUTE  
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO (ISPESL)  
FISE AUIL - FEMCA CISL - FILSEA CGIL - UILTA UIL

Tutti i diritti riservati:  
© Ministero della Salute  
© Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale  
© ISPESL  
© FISE AUIL  
© FEMCA CISL - FILTEA CGIL - UILTA UIL

L'Opuscolo Informativo e l'allegato "Linee Operative" sono stati redatti dal Gruppo Tecnico di Lavoro di cui al Decreto d'iridenziale Ministero della Salute, 5 febbraio 2007.

#### **Coordinamento**

Giancarlo MARANO - Direttore Ufficio II Direzione Generale Prevenzione Sanitaria Ministero della Salute

#### **Componenti**

Laura MIGLIETTA - Ispettore medico Ministero del lavoro  
Mariano ALESSI - Dirigente medico Ministero della Salute  
Tiziana Paola BACCOLO - Ricercatore Dipartimento Medicina del Lavoro, ISPESL  
Monica GHERARDI - Ricercatore Dipartimento Igiene del Lavoro, ISPESL

Le Parti Sociali, FISE AUIL - FEMCA CISL - FILTEA CGIL - UILTA UIL, attraverso l'Ente Bilaterale Lavanderie Industriali, hanno promosso l'iniziativa presso i Ministeri della Salute e del Lavoro, direttamente e/o per il tramite di propri Tecnici:

Patrizia FERRI - Segretario Generale, FISE AUIL  
Arcadio ALFIERI - Tecnico esperto in materia di DPI, FISE AUIL  
Stefano CARRACINO - Tecnico esperto in materia di DPI, FISE AUIL  
Stefano RUVOLO - Dirigente Nazionale Responsabile Ambiente, Salute e Sicurezza, FEMCA CISL  
Marco RICCHETTI - Tecnico indicato da FILTEA CGIL  
Raffaele SACCÀ - Tecnico indicato da UILTA UIL

#### **Hanno collaborato alla realizzazione dell'iniziativa**

Emanuele MURINO - Responsabile Relazioni Esterne, FISE AUIL  
Daniela PASSIONE - Responsabile Affari Istituzionali, FISE AUIL  
Anastasia SCALIOTI - Affari Istituzionali, FISE AUIL  
Caterina VALUSO - Centro Studi, FISE AUIL

#### **Immagine coordinata ed editing**

FISE, Ufficio Immagine Coordinata

#### **Progetto grafico**

Studio Giano - Roma

*Finito di stampare marzo 2008*

FISE AUIL ringrazia  
per la collaborazione



## Sommario

### Premessa 4

Antonio Moccaldi

Presidente Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL)

<b>Introduzione</b>	<b>5</b>
<b>1. Requisiti dei DPI</b>	<b>6</b>
<b>2. Pulizia e mantenimento dello stato di efficienza dei DPI</b>	<b>7</b>
2.1. Riferimenti normativi	7
2.2. Obblighi del Datore di Lavoro (DL)	7
2.3. Strumenti per una gestione efficace del processo di pulizia degli indumenti DPI	10
2.3.1. Addestramento di personale dedicato	10
2.3.1.1. Processo di pulizia interna all'azienda	10
Check list di verifica delle fasi di manipolazione dei DPI	11
2.3.1.2. Processo di pulizia affidato a ditte esterne	12
2.3.2. Obiettivi del Datore di Lavoro	12
<b>3. Attività di vigilanza</b>	<b>13</b>
<b>4. Orientamenti giurisprudenziali in tema di lavaggio degli indumenti DPI</b>	<b>13</b>
Riferimenti normativi	14

## ● Premessa

*Antonio Moccaldi - Presidente Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL)*

Tra i compiti istituzionali dell'ISPESL, ente di diritto pubblico del settore ricerca, come stabilito dall'art. 11 del D. Lgs. 268/1993 e riaffermato dal D.P.R. 4 dicembre 2002 n. 303, è previsto lo svolgimento di funzioni tecnico-scientifiche di ricerca, di sperimentazione, di controllo, di consulenza, di documentazione e assistenza, nonché di informazione e formazione concernenti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la tutela della salute negli ambienti di lavoro e di vita.

Queste Linee Operative sono il contributo scientifico e tecnico rigoroso che il Gruppo di Lavoro, istituito dal Ministero della Salute e composto da esperti di vari settori, ha prodotto riguardo l'organizzazione aziendale della pulizia e del mantenimento dell'efficienza degli indumenti DPI.

L'ISPESL contribuisce costantemente con la propria ricchezza scientifica e tecnica alla sensibilizzazione dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori per l'adozione di comportamenti "sicuri" anche sul posto di lavoro. L'attenzione sulle cause degli infortuni e delle malattie professionali, oltre che sui rischi tradizionali e specifici di ogni attività, si va sempre più focalizzando sul ruolo svolto dai Datori di lavoro nell'ambito della prevenzione e protezione aziendali e dell'informazione e formazione dei Lavoratori.

In quest'ottica, per la gestione del rischio residuo, diviene indispensabile attuare una corretta e puntuale informazione anche sugli indumenti da lavoro DPI utilizzati dai Lavoratori come ultima barriera di protezione, indumenti DPI che devono essere sempre mantenuti in perfetta efficienza. Nel definire le Linee Operative ad uso delle figure preposte alla salvaguardia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, la tradizionale cultura della prevenzione dell'ISPESL ben si è integrata con il progetto proposto dal Ministero della Salute per favorire l'elaborazione e la diffusione di documenti tecnici che possano perfezionare la conoscenza degli usuali rischi lavorativi e, quindi, identificare opportune misure di tutela.

*Antonio Moccaldi*



## Introduzione

Al fine di chiarire lo scopo del presente documento e quali siano gli utenti delle procedure operative ivi contenute, vale la pena richiamare la definizione di indumento DPI.

Ai sensi dell'art. 40 del D.lgs.626/94 si intende per DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Non sono DPI gli abiti ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore ... omissis...

L'uso di indumenti identificati come DPI comporta, ai sensi del D.lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni, la puntualizzazione di quali obblighi scaturiscano per il Datore di Lavoro in tema di fornitura, uso e manutenzione. In particolare, la distinzione tra indumenti DPI e abiti da lavoro (non DPI) è indispensabile per identificare le responsabilità e gli obblighi per la pulizia e il mantenimento dello stato di efficienza. Solo nel caso degli indumenti DPI, il D.lgs. 626/94 (art.43, comma 4, lettera a) impone l'obbligo di manutenzione e pulizia a carico del Datore di Lavoro (DL) il quale in tal modo può garantire la prestazione protettiva del dispositivo per tutto il periodo di vita, come indicato dalle istruzioni specifiche fornite dal Fabbriante.

## ● 1. Requisiti dei DPI

Come recita l'Art. 42 del D.lgs. 626/94:

- “1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
  - a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
  - b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
  - c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
  - d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.”

Ovviamente gli indumenti di protezione DPI devono essere conformi alle norme di cui al D.lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 e riportare la marcatura CE con le norme EN di riferimento, unitamente alle etichette previste e alle schede tecniche del Fabbricante che dovranno indicare le modalità di pulizia.

I DPI, come riportato dall'art. 41 del D.lgs.626/94, “devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”; hanno lo scopo di proteggere l'utilizzatore contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute e sono suddivisibili in antinfortunistici e igienistici.

I primi, DPI antinfortunistici, proteggono da eventi dannosi improvvisi ed occasionali dovuti a cause meccaniche, termiche, elettriche o dall'esposizione a sostanze chimiche aggressive; i secondi, DPI igienistici, sono concepiti per salvaguardare la salute dell'operatore dagli effetti dannosi conseguenti all'esposizione ad inquinanti ambientali di natura chimica classificabili come agenti chimici pericolosi, cancerogeni, etc., nello stato di polveri, fibre, liquidi, fumi, nebbie, gas, vapori; di natura fisica (rumore, ultrasuoni e infrasuoni, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non, fattori microclimalici) e di natura biologica (virus, batteri, spore, funghi, lievili, muffe, pollini, derivati vegetali e animali).

I DPI possono anche proteggere l'operatore da uno o più rischi contemporaneamente: in tal caso essi devono possedere le caratteristiche protettive specifiche per ogni agente per il quale sono impiegati.

Il D.lgs. 475/92 è la normativa base di riferimento per la produzione dei DPI e fissa i loro requisiti essenziali di sicurezza e salute.

In base a tale decreto i DPI vengono classificati in tre categorie:

- **Terza categoria** “DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente” - tutti gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie e tutti i dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto, contro le condizioni estreme di temperatura (ambienti freddi con temperatura non superiore a -50°C o per ambienti caldi con temperature non superiori a +100°C), le radiazioni ionizzanti, i rischi elettrici (lavori con tensioni pericolose), le sostanze chimiche aggressive.
- **Prima categoria** “DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità” - aggressioni meccaniche con effetti superficiali (guanti da giardinaggio, ditali per cucire, etc.); prodotti per la pulizia la cui aggressione sia di lieve entità e facilmente reversibile (guanti di protezione da soluzioni detergenti diluite, etc.); rischi presenti nella manipolazione di pezzi caldi che non espongano ad una temperatura maggiore di 50°C, ad urti pericolosi (guanti, grembiuli ad uso professionale, etc.); agenti atmosferici non eccezionali, estremi (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e slivali, etc.); piccoli urti e vibrazioni che non raggiungano parti vitali del corpo e non comportino lesioni irreversibili (copricapo leggeri contro le lesioni al cuoio capelluto, guanti, scarpe leggere, etc.); raggi solari (occhiali da sole).
- Appartengono alla **Seconda categoria** tutti gli altri DPI “Protezione dell'udito, degli occhi, del capo, totale o parziale del viso, indumenti protettivi, dei piedi e delle gambe e funzione antiscivolo, della mano e/o del braccio, prevenzione dell'annegamento e aiuto al galleggiamento”.

## ● 2. Pulizia e mantenimento dello stato di efficienza dei DPI

### ● 2.1. Riferimenti normativi

In materia di pulizia e mantenimento dello stato di efficienza degli indumenti di lavoro DPI, si ritiene opportuno richiamare parte di quanto riportato nella Circolare n. 34 del 29 aprile 1999 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: "In via generale, qualora gli indumenti sono o possano essere contaminati da agenti chimici, cancerogeni o biologici, nel caso che si provveda alla loro pulizia all'interno dell'azienda, il datore di lavoro dovrà tener conto dei rischi connessi con la manipolazione ed il trattamento di tali indumenti da parte dei lavoratori addetti e pertanto dovrà applicare le stesse misure di protezione adottate nel processo lavorativo; se viceversa, si sceglie un'impresa esterna, il datore di lavoro, come già ricordato, responsabile delle buone condizioni igieniche e dell'efficienza di tali DPI, efficienza che un'errata pulizia potrebbe pregiudicare, deve preventivamente assicurarsi che l'impresa stessa abbia i requisiti tecnici professionali sufficienti allo scopo e curare che tali indumenti vengano consegnati

opportunamente imballati, ed evitare i rischi di contaminazione esterna.

Il datore di lavoro inoltre, dal momento che è tenuto, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. n) del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626, ad assumere gli appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate (uso dei DPI) possano causare rischi per la salute della popolazione, fra cui rientra, a questi fini, il lavoratore esterno, deve provvedere alla puntuale informazione della lavanderia esterna sulla natura dei rischi connessi alla manipolazione degli indumenti contaminati, e sulla loro entità." Omissis...

La circolare ministeriale puntualizza e fa chiarezza sull'applicazione della legislazione prevenzionistica in tema di DPI; tuttavia appare necessario sottolineare alcuni aspetti pratici applicativi ad uso dei Datori di Lavoro per l'adempimento agli obblighi di legge.

### ● 2.2. Obblighi del Datore di Lavoro (DL)

Il Datore di Lavoro sceglie i DPI più idonei in base al tipo di lavoro per cui devono essere utilizzati e al confort e non deve avere limitazioni nella possibilità di scelta del fornitore tenendo presente che la responsabilità della decisione rimane sempre a suo carico.

Appare opportuno riportare il punto 1 dell'art. 43 del D.lgs. 626/94 che recita:

- "1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
- effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
  - individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;

- valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal Fabbbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
  - aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
- entità del rischio;
  - frequenza dell'esposizione al rischio;
  - caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
  - prestazioni dei DPI.

3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.
4. Il datore di lavoro:
  - a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
  - b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del Fabbricante;
  - c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
  - d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; omissis....

Anche la Corte di Cassazione ha ribadito che il Datore di lavoro, ai sensi dell'art. 43, commi 3 e 4, lett. a), è obbligato al mantenimento dell'efficienza e alla pulizia dei DPI e in base ai commi 4, lettere c), e), f), g) e 5, ad effettuare l'informazione, la formazione e l'addestramento per il loro utilizzo (cfr. Cassazione Sez. Lavoro, 5 novembre 1998, n.11139).

Il Datore di Lavoro, quindi, deve possedere le conoscenze utili per: la selezione dei DPI più idonei; la verifica della durabilità dei DPI sulla base dello specifico uso che ne viene fatto all'interno della sua azienda. Le competenze specifiche del Datore di Lavoro, unitamente alle informazioni fornite dal produttore, sono utili anche ad intraprendere le idonee misure di deposito, impiego, pulizia, manutenzione, revisione e disinfezione dei DPI.

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di garantire che le operazioni per la pulizia e il mantenimento dello stato di efficienza degli indumenti DPI non inficiino le caratteristiche tecniche di protezione contro i rischi per i quali i DPI sono stati progettati.

Il Datore di Lavoro in fase di stesura del documento di valutazione dei rischi tiene conto anche della potenziale contaminazione degli indumenti DPI.

Nel caso di utilizzo di indumenti DPI per la protezione da agenti cancerogeni e/o mutageni, è auspicabile che il Datore di Lavoro preveda DPI del tipo "usa e getta" da distruggere dopo l'uso e l'eliminazione di quelli non "usa e getta" a seguito di

una eventuale contaminazione. Per tutti gli altri DPI sarà responsabilità diretta del Datore di Lavoro assumere iniziative adeguate in merito al trattamento più idoneo da scegliere (senza contravvenire a quanto indicato dal Fabbricante) per la pulizia e la manutenzione dei DPI contaminati dagli agenti di rischio chimici e/o biologici.

Rispetto agli agenti biologici, al fine di ottenere un adeguato controllo della biocontaminazione si rimanda alla norma UNI EN 14065:2004 (cfr. le Linee Guida FISE AUIL).

Rispetto agli agenti chimici, ancora, è possibile che il rischio per l'operatore sia dovuto all'inalazione di sostanze tossiche (polveri sclerogene, solventi, etc.), per le quali è utilizzato un DPI di protezione delle vie aeree, ma è possibile che le stesse sostanze depositandosi sugli indumenti possano in un secondo tempo essere inalate o assorbire tramite la cute.

Anche nel caso di una protezione multipla, per esempio da agenti chimici e biologici, il Datore di Lavoro dovrà tenere conto della possibilità che un trattamento ad alta temperatura idoneo per la "neutralizzazione" della contaminazione da agenti biologici potrebbe inficiare le proprietà di protezione dei DPI dagli agenti chimici.

Anche in questo caso la consulenza del Fabbricante è uno strumento imprescindibile per le decisioni in merito ai trattamenti da effettuarsi. Ricordiamo che le sostanze chimiche, per la gran parte di per sé o per il lavaggio con neutralizzanti etc., sono tossiche per l'ambiente se manca il trattamento delle acque di scarico. Quindi le informazioni sul lavaggio dovrebbero comprendere anche quelle sullo smaltimento degli scarichi.

In alcuni casi può essere prevista la verifica del mantenimento dei requisiti protettivi di un DPI in uso; tale verifica, ad opera del Datore di lavoro o di terzi, può essere eseguita solo osservando le specifiche indicazioni del Fabbricante.

Tutti i DPI devono essere sottoposti alle procedure di certificazione previste nei decreti di recepimento della direttiva europea 89/686/CE e s.m.i. Tali procedure di certificazione CE impongono al Fabbricante l'assunzione della responsabilità di garantire che il DPI "possiede i requisiti essenziali di salute e di sicurezza" previsti nell'allegato II del D.Lgs. 475/92: tali requisiti prestazionali devono essere garantiti dal Fabbricante per tutta la durata del DPI stesso.

Le indicazioni fornite dal Fabbricante sui trattamenti mettono in sicurezza l'utilizzatore circa l'evenienza di un deterioramento dei DPI a seguito del lavaggio. Laddove i DPI siano suscettibili di invecchiamento (salvo quando risulti applicabile un sistema di controllo validato che ne confermi l'idoneità, es. UNI EN 471), è sempre il Fabbricante che deve indicare il numero massimo di lavaggi, secondo le modalità presabilite, cui può essere sottoposto il DPI senza perdere i requisiti di protezione contro i rischi, che sono stati certificati in fase di immissione in commercio del prodotto.

È importante evidenziare che:

A. il Datore di Lavoro può affidare a una ditta esterna specializzata la pulizia e il mantenimento dello stato di efficienza di un DPI e sarà sua cura verificare, in fase di slesura del contratto con la Lavanderia specializzata, le modalità di lavaggio, secondo quanto indicato dalla nota informativa fornita dal Fabbricante. La Lavanderia specializzata può certificare il tipo di lavaggio eseguito in conformità a quanto previsto dal contratto. Qualora si verificasse un incidente sul luogo di lavoro, infatti, la responsabilità dell'efficienza del DPI ricadrebbe direttamente sul Datore di Lavoro. L'eventuale verifica dei requisiti prestazionali degli indumenti DPI eseguibile attraverso test non distruttivi, può essere utilizzata unicamente per convalidare il processo di ricondizionamento dell'indumento DPI, ovvero per appurare che i trattamenti adottati nel processo di lavaggio non inficino le caratteristiche tecniche di protezione contro i rischi specifici per i quali i DPI sono stati progettati. Tale verifica non può in alcun modo certificare la conformità del prodotto in uso alle specifiche norme EN, né può autorizzare chi è incaricato del lavaggio ad eseguire un numero di trattamenti superiore a quelli previsti dal Fabbricante. Si ricorda, a tale proposito, che i requisiti prestazionali previsti dalla specifica norma tecnica di riferimento per i DPI marcati CE, devono essere garantiti dal Fabbricante per tutta la durata dei DPI stessi (quando questi siano utilizzati e manutenuti secondo quanto indicato dal Fabbricante); in aggiunta a ciò l'Allegato II del D.lgs. 475/92, al punto 2.4, focalizza l'attenzione sull'eventuale diminuzione delle prestazioni dei DPI invecchiati, segnalando la necessità di attenzione alla scadenza impressa sul singolo pezzo e alla durata che, se non

individuata a priori dal Fabbricante, dovrebbe poter essere determinabile dall'utilizzatore in relazione alla qualità del modello e alle condizioni effettive di deposito, di impiego, di pulizia, di revisione e di manutenzione.

Inoltre, "qualora si constatasse che i DPI subiscono un'alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell'invecchiamento provocato dall'applicazione periodica di un processo di pulitura raccomandato dal Fabbricante, quest'ultimo deve apporre, se possibile, su ciascun dispositivo posto in commercio, l'indicazione del numero massimo di pulitura al di là del quale è opportuno revisionare o sostituire i DPI; in mancanza di ciò il Fabbricante deve fornire tale dato nella nota informativa". Qualora le informazioni non siano sufficienti o il Datore di Lavoro abbia dei dubbi in merito alle modalità di utilizzo e di manutenzione dei DPI, deve chiedere delucidazioni e/o consigli al Fabbricante, l'unico in grado di fornirli.

- B. Per alcuni DPI specifici, è prevista la verifica dell'usura (si vedano per questo le specifiche norme tecniche): anche in questo caso la verifica deve essere eseguita da personale specializzato (potrebbe essere coinvolta nell'incarico di verifica la stessa lavanderia specializzata su indicazioni del Fabbricante).
- C. In alcuni casi è previsto il ripristino di alcuni requisiti, per esempio l'applicazione di prodotti impermeabilizzanti dopo un certo periodo di uso: in ogni caso è sempre il Fabbricante che deve fornire tutte le indicazioni in merito.
- D. In alcuni casi il Fabbricante può prevedere l'ipotesi di riparazione del DPI, indicandone le modalità. Se tali indicazioni non sono riportate nella nota informativa, qualsiasi intervento di riparazione sul DPI è da considerarsi modifica del DPI, e in quanto tale non lecita.

Il Datore di Lavoro, in ultima analisi, deve garantire un uso corretto dei DPI, dove con uso si intende ogni fase della loro manipolazione, dall'immagazzinamento, all'uso propriamente detto, alla pulizia, alla manutenzione, etc. Da quanto riportato si deduce che chiunque sia addetto alla pulizia dei DPI, per delega del Datore di Lavoro (sempre unico responsabile), deve essere informato dei rischi, delle procedure di pulizia raccomandate dai Fabbricanti e conseguentemente addestrato.

## 2.3. Strumenti per una gestione efficace del processo di pulizia degli indumenti DPI

### 2.3.1. Addestramento di personale dedicato

Per un'efficace gestione del processo di pulizia degli indumenti DPI, è opportuno che il Datore di Lavoro istruisca personale a ciò dedicato.

Il personale dovrà verificare (sia per la pulizia autonoma sia tramite terzi) che, per ogni indumento DPI, siano seguite e rispettate le informazioni rilasciate dal Fabbricante e presenti sull'etichetta o nella nota informativa. Eventuali dubbi in merito ai trattamenti da destinare agli indumenti DPI potranno essere risolti dal Fabbricante.

In ogni caso:

- il Datore di Lavoro (DL) è l'unico responsabile della pulizia dei DPI;
- per la pulizia dei DPI il DL deve seguire le istruzioni del Fabbricante;
- se il DL delega un terzo (incaricato dell'Azienda o Lavanderia Industriale) deve comunque accertarsi che la pulizia venga effettuata secondo le istruzioni del Fabbricante;
- su richiesta dell'organo di vigilanza, il DL deve dimostrare il protocollo applicato;
- la dichiarazione del terzo non esime il DL dalla responsabilità.

#### 2.3.1.1. Processo di pulizia interno all'azienda

Al fine di una gestione sicura e consapevole dei DPI all'interno dell'azienda si suggerisce di utilizzare personale dedicato, opportunamente addestrato allo scopo. Tra le mansioni del suddetto personale dedicato rientra l'incarico di rendere riconoscibile il singolo DPI che è per uso personale ed esclusivo del lavoratore.

Il Datore di Lavoro, nella gestione dei DPI, deve verificare ogni fase della loro manipolazione e, per semplificare le operazioni di controllo, si propone una Check list che potrà essere periodicamente somministrata in azienda.

## Check list di verifica delle fasi di manipolazione dei DPI

### FASI DA VALUTARE

SI NO

- 1 È stato previsto l'uso di indumenti DPI "usa e getta"?
- 2 Se si utilizzano indumenti DPI "usa e getta" vengono seguite le procedure per lo smaltimento sicuro?
- 3 Ogni indumento DPI è stato adeguatamente identificato per il rischio specifico?
- 4 Ogni indumento DPI monouso viene utilizzata una sola volta prima della pulizia?
- 5 Ogni indumento DPI è stato adeguatamente marcato per la sua tracciabilità?
- 6 Le etichette riportano il nome del Fabbricante?
- 7 I riferimenti sull'etichetta sono sufficienti a definire:
  - il tipo di indumento DPI?
  - la resistenza contro agenti chimici, fisici, biologici?
  - il modo di conservarlo?
  - i metodi approvati d'uso?
  - i metodi approvati di pulizia?
- 8 I dati dei Fabbricanti su questi punti sono tenuti aggiornati?
- 9 I dati dei Fabbricanti su questi punti sono resi prontamente disponibili per chi indossa indumenti DPI?
- 10 I dati dei Fabbricanti su questi punti sono resi prontamente disponibili per il personale addetto alla manutenzione degli indumenti DPI?
- 11 In caso di dubbio, è agevole consultare il Fabbricante?
- 12 Gli indumenti vengono puliti secondo le indicazioni del Fabbricante (soluzioni detergenti o solventi adatti, asciugatura idonea, etc.)?
- 13 Il luogo dove viene effettuata la pulizia è spazioso, ben aerato, fornito di acqua corrente e di un sistema di flusso di scarico efficiente?
- 14 È presente un ciclo di lavoro ben definito per prevenire una contaminazione crociata?
- 15 È presente un ciclo di lavoro ben definito per assicurare il mantenimento delle proprietà intrinseche dei DPI?
- 16 Qualsiasi residuo contaminato viene eliminato tenendo presenti le misure di sicurezza per gli operatori?
- 17 Qualsiasi residuo contaminato viene eliminato tenendo presenti le misure di sicurezza per l'ambiente?
- 18 Per i composti volatili i trattamenti di decontaminazione includono un'aerazione prolungata dell'indumento DPI con aria calda e anche un controllo dell'atmosfera dentro e fuori per rilevare tracce dell'agente chimico tossico?
- 19 In presenza di agenti chimici altamente tossici sono tenuti separati i locali "puliti" e "sporchi" con ore intermedie dove il personale può indossare e togliere gli indumenti adatti e fare una doccia al momento di abbandonare il locale contaminato?
- 20 Se un indumento DPI non "usa e getta" deve essere distrutto, sono seguite procedure sicure?
- 21 Il personale responsabile della pulizia è ben addestrato e conosce le proprietà delle sostanze e degli agenti contaminanti nonché degli indumenti usati?
- 22 Quando le operazioni di pulizia sono effettuate da un'organizzazione esterna, i pulitori sono informati delle procedure raccomandate dal Fabbricante?
- 23 Nel contratto concordato con un'organizzazione esterna, le operazioni di pulizia sono descritte nel dettaglio con le modalità di esecuzione e i prodotti utilizzati e, comunque, secondo quanto indicato dalla nota informativa del Fabbricante?
- 24 I lavoratori sono stati informati sul corretto utilizzo dei DPI? (Ad esempio, evitare di toccare l'esterno degli indumenti contaminati, applicare scrupolose misure di igiene personale dopo aver usato indumenti protettivi, non fumare, mangiare od usare cosmetici finché non si siano lavati il viso e le mani e finché non si trovino in una zona priva di agenti chimici, etc.)?

Il personale dedicato alla gestione dei DPI dovrà verificare che per ogni indumento DPI siano seguite e rispettate tutte le indicazioni rilasciate dal Fabbricante: laddove sussistano dei dubbi su come

agire, il personale dedicato alla gestione degli indumenti DPI potrà rivolgersi al Fabbricante chiedendo la sua assistenza.

### 2.3.1.2. Processo di pulizia affidato a ditte esterne

Qualora il lavaggio degli indumenti DPI sia affidato ad una ditta esterna, il personale dedicato alla gestione dei DPI, su incarico del Datore di Lavoro,

si farà carico di seguire la vita dell'indumento DPI all'interno della propria azienda.

### 2.3.2. Obiettivi del Datore di Lavoro

Di seguito vengono schematizzate le possibili iniziative del Datore di lavoro per la pulizia e il mantenimento dello stato di efficienza degli indumenti DPI nelle ipotesi:

- A. pulizia effettuata autonomamente dall'azienda;
- B. pulizia effettuata tramite un'organizzazione esterna.

#### Ipotesi di pulizia tramite

cosa deve fare il Datore di Lavoro	A Autonomia aziendale	B Organizzazione esterna
	Deve istruire uno o più operatori addetti alla gestione dei DPI (stoccaggio, tracciabilità, consegna, controllo, manutenzione, pulizia), secondo quanto indicato dal Fabbricante, in modo che il singolo indumento DPI sia censito e seguito durante tutta la sua "esistenza materiale".	Deve accertarsi che, nel Capitolo di Appalto, siano indicate le procedure per la gestione dei DPI (stoccaggio, tracciabilità, consegna, controllo, manutenzione, pulizia), secondo quanto indicato dal Fabbricante.
	Deve garantire, ad ogni lavoratore, un uso personale ed esclusivo dell'indumento DPI (tracciabilità dei DPI).	Deve accertarsi che, ad ogni lavoratore, sia garantito un uso personale ed esclusivo dell'indumento DPI (tracciabilità dei DPI).
	Deve seguire le istruzioni del Fabbricante: individuare una procedura operativa per garantire la pulizia degli indumenti DPI; non superare il numero massimo di trattamenti previsti; non apportare modifiche o riparazioni ai DPI, se non nell'ambito di quanto indicato dal Fabbricante.	Deve accertarsi che, nel Capitolo di Appalto, sia indicata una procedura operativa da seguire per la pulizia degli indumenti DPI; che non sia superato il numero massimo di trattamenti previsti; che non siano apportate modifiche o riparazioni ai DPI, se non nell'ambito di quanto indicato dal Fabbricante.

### ● 3. Attività di vigilanza

Quanto riportato nel presente documento appare utile anche per le attività di vigilanza che l’Azienda Sanitaria competente per territorio vorrà intraprendere. Pur essendo la normativa completa, chiara ed articolata, spesso la verifica della gestione dei DPI è insufficiente.

Sarebbe auspicabile che le Aziende Sanitarie intensificassero la propria attività di controllo,

estendendola agli aspetti relativi alla corretta gestione degli indumenti di protezione DPI (modalità di conservazione e pulizia, informazione, formazione e addestramento dei lavoratori) e all’acquisizione dei verbali della riunione periodica ex art. 11 del D.lgs. 626/94 che prevede la discussione sull’idoneità dei dispositivi di protezione individuale.

### ● 4. Orientamenti giurisprudenziali in tema di lavaggio degli indumenti DPI

Di seguito riportiamo alcune sentenze che ribadiscono che l’obbligo (legale) di pulizia dei DPI riguarda esclusivamente il Datore di Lavoro.

La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 5 novembre 1998, n. 11139, recita: "La clausola del contratto collettivo che imponga ai dipendenti l’obbligo della manutenzione dei DPI, incluso il lavaggio, è nulla per contrarietà a norma imperativa". Omissis... "L’idoneità degli indumenti di protezione, che il Datore di Lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori - a norma dell’art. 379 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) fino alla data di entrata in vigore del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e ai sensi degli artt. 40, 43, terzo e quarto comma, di tale decreto, per il periodo successivo - deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi ai lavoratori, ma anche durante l’intero periodo di esecuzione della prestazione di lavoro.

Solo in tal modo si consegue lo scopo della norma che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l’insorgenza e il diffondersi d’infezioni.

Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso deve considerarsi a carico del Datore di Lavoro".

La seguente sentenza fa riferimento esplicitamente alla delega per il lavaggio dei DPI. Secondo il Tribunale di Genova, 24 agosto 2002, "Il Datore di Lavoro non può delegare la pulizia dei DPI al lavoratore perché è attività che richiede avvertenze particolari impossibili da osservare a livello domestico (la delega è ammissibile solo ove la persona delegata sia competente e capace e siano messi a disposizione gli strumenti anche economici per provvedervi)".

Per quanto riguarda, invece, gli indumenti di lavoro non DPI, il Tribunale di Milano, in data 19 ottobre 2005, ha rilevato che l’onere di provvedere al lavaggio degli indumenti forniti dal Datore di Lavoro deve ritenersi rientrante nell’ambito degli obblighi che incombono sul lavoratore e che, comunque, sono inerenti alla prestazione lavorativa pattuita.

## Riferimenti normativi

- D.lgs. 4 dicembre 1992 n. 475 "Attuazione della Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di rafforzamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale"
- D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 89/392/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"
- Circolare n. 34 del 29 aprile 1999 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale "Indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale"
- Decreto 2 maggio 2001 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale "Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)"

Si riportano utili stralci dal D.lgs. n. 475/92

### All. II punto 1.4

#### "Nota informativa del Fabbricante

La nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dal Fabbricante per i DPI immessi sul mercato deve contenere, oltre al nome e all'indirizzo del Fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione utile concernente:

- a) le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal Fabbricante non devono avere nell'ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore;  
... omissis
- d) le classi di protezione adeguate a diversi livelli a rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;
- e) la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;  
... omissis
- i) nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione dei DPI.

La nota informativa deve essere redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario".  
... omissis

### All. II punto 2.4

#### "DPI soggetti a invecchiamento

Se le prestazioni previste dal progettista per i DPI allo stato nuovo possono diminuire notevolmente a seguito di un fenomeno di invecchiamento, su ogni esemplare o componente intercambiabile di DPI immesso sul mercato e sull'imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o, se possibile, quella di scadenza impressa in modo indelebile e senza possibilità di interpretazione erronea.

Se il Fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda la "durata" di un DPI, egli deve indicare nella sua nota informativa ogni dato utile che permetta all'acquirente o all'utilizzatore di determinare un termine di scadenza ragionevolmente praticabile in relazione alla qualità del modello e alle condizioni effettive di deposito, di impiego, di pulizia, di revisione e di manutenzione.

Qualora si constatasce che i DPI subiscono un'alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell'invecchiamento provocato dall'applicazione periodica di un processo di pulitura raccomandato dal fabbricante, quest'ultimo deve apporre, se possibile, su ciascun dispositivo posto in commercio, l'indicazione del numero massimo di pulitura al di là del quale è opportuno revisionare o sostituire i DPI; in mancanza di ciò il fabbricante deve fornire tale dato nella nota informativa".